



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**“Sorveglianza sul mercato delle macchine ed  
attrezzature destinate a funzionare all’aperto  
ex art. 4 D.Lgs. 262/2002”**

**Incontro annuale con Organismi Notificati e  
con le Associazioni di categoria**

**Roma, 9 dicembre 2020**



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

## **Ordine del giorno**

- 1. Resoconto delle Attività di Sorveglianza - Periodo 2019/2020**
- 2. Aggiornamento sulla Normativa di settore**
- 3. Aggiornamento sul processo di revisione della Direttiva 2000/14/CE**
- 4. Implementazione del nuovo Regolamento (EU) 2019/1020 sulla Sorveglianza di Mercato e l'EU Product Compliance Network**
- 5. Organizzazione di un Seminario sul D.Lgs. n.262/2002 e s.m.i. rivolto alle Aziende del settore**
- 6. Database dei Certificati di conformità. Aggiornamento**
- 7. Varie ed eventuali**

Roma 9 Dicembre 2020



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**“Sorveglianza sul mercato delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto ex art. 4 D.Lgs. 262/2002”**

# **1. Resoconto dell’attività di Sorveglianza di mercato Periodo 2019/2020**

Roma 9 Dicembre 2020

## La sorveglianza sul mercato viene svolta attraverso:

1. richieste formali alle aziende produttrici e attività istruttoria
2. controlli mediante navigazione sui siti web delle Aziende/vendita online
3. controlli ispettivi presso aziende produttrici/video conferenza ed ispezioni ACCREDIA
4. controlli ispettivi presso manifestazioni fieristiche nazionali
5. verifiche a seguito di segnalazioni di Autorità di Sorveglianza di altri Paesi Membri
6. gestione dell'informativa e dei quesiti di natura tecnica
7. utilizzo della piattaforma ICSMS per lo scambio di informazioni con le altre Autorità di sorveglianza europee
8. popolamento della banca dati MARA dedicata all'attività
9. partecipazione ai lavori del Noise ADCO/EG on the IMP-MSG

## Controlli ispettivi presso aziende produttrici

Nel 2019 le ispezioni presso le aziende sono state n.**10**

Nel 2020 sono state svolte n.2 ispezioni in situ e n.5 in video conferenza skype per un totale di n.**7** ispezioni (alla data odierna).

Le verifiche riguardano i seguenti aspetti:

- la completezza delle Dichiarazioni CE di Conformità delle macchine con riferimento all'allegato II del D.Lgs. n. 262/2002
- i fascicoli tecnici delle macchine esaminate
- le marcatura CE
- le etichettature con l'indicazione del Livello di potenza sonora garantito ( $L_{WA}$ ), secondo l'allegato IV della Direttiva 2000/14/CE

**Tutte le aziende controllate nel 2019 e 2020 sono risultate in regola, tranne una che però ha prontamente adottato le misure per rientrare nella conformità nei tempi previsti dalla legge.**




**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

## Controlli ispettivi presso aziende produttrici Ai sensi del D.M. 04/10/2011





**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

## Utilizzo di ICSMS per lo scambio di informazioni con le altre Autorità di sorveglianza europee

Dal 2012 questa piattaforma viene utilizzata da ISPRA sulla base dei criteri concordati nell'ambito del Noise ADCO:

- scambio delle informazioni sulle non conformità riscontrate;
- inserimento degli esiti delle ispezioni presso le aziende.

Ad oggi, nella piattaforma sono stati implementati gli esiti delle verifiche svolte su **61** macchine/attrezzature controllate presso le aziende produttrici.

## La banca dati MARA (1/4)

MARA è la banca dati che supporta l'attività di sorveglianza sulle macchine/attrezzature di cui all'Allegato I del D.Lgs. 262/2002.

La banca dati è articolata in due parti:

- una scheda sintetica dell'azienda, che contiene dati anagrafici, localizzazione territoriale, tipologia di macchine prodotte, eventuali contatti, ...;
- una seconda parte, dedicata a ciascun modello di macchina prodotta, che riporta i dati e le principali informazioni indicate nelle dichiarazioni CE di conformità.

In MARA sono riportati anche i risultati delle istruttorie, i report delle attività ispettive svolte ai sensi del DM 4/10/2011 ed è possibile anche inserire i Certificati di conformità.





**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale




MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

## La banca dati MARA (2/4)

Le aziende presenti in MARA ad oggi sono **617**

Regione	Numero aziende
ABRUZZO	7
BASILICATA	4
CALABRIA	1
CAMPANIA	15
EMILIA-ROMAGNA	163
FRIULI-VENEZIA GIULIA	11
LAZIO	17
LIGURIA	1
LOMBARDIA	129
MARCHE	16
MOLISE	3
PIEMONTE	54
PUGLIA	24
SARDEGNA	1
SICILIA	7
TOSCANA	26
TRENTINO-ALTO ADIGE	9
UMBRIA	11
VALLE D'AOSTA	1
VENETO	117





# ISPRA


Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

## La banca dati MARA (3/4)

Direttiva/2000/14/CE - Localizzazione Territoriale delle Aziende presenti nella base dati MARA





**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale




MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

## La banca dati MARA (4/4)

Le dichiarazioni CE di conformità inserite ad oggi sono **7.244**

Procedura valutazione conformità	Numero
Allegato V	4.351
Allegato VI	2.246
Allegato VII	96
Allegato VIII	551





**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**“Sorveglianza sul mercato delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto ex art. 4 D.Lgs. 262/2002”**

## **2. Aggiornamento sulla Normativa di settore**

Roma 9 dicembre 2020

- **D.Lgs. N. 262/2002 e s.m.i** «Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto»
- ❖ **Art.3 - Immissione in commercio e libera circolazione** «1. *Il fabbricante o il mandatario può immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, a condizione che dette macchine ed attrezzature:*
  - a) *soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal presente decreto;*
  - b) *siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 11;*
  - c) *rechino la dichiarazione CE di conformità, nonché la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma I. (...)*»
- ❖ **Art.13 - Rilevazione di dati sull'emissione acustica.** «1. *Al fine della rilevazione dei dati relativi all'emissione acustica, il fabbricante o il mandatario trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alla Commissione europea una copia della dichiarazione di conformità CE per ciascun tipo di macchina e di attrezzatura di cui all'allegato I, immesso in commercio o messo in servizio. Tale obbligo non ricorre qualora sia già stato soddisfatto in un altro Stato membro della Comunità*».
- ❖ **Art.15 – Sanzioni** «(...) 9. *Il fabbricante o il mandatario che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.*  
9- bis. *Le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*».

Si informano le Aziende di settore che all'indirizzo:

<https://agentifisici.isprambiente.it/index.php/rumore-37/macchine-e-attrezzature-funzionanti-allaperto>

Si possono reperire tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla normativa di Settore, nonché le modalità e gli indirizzi a cui trasmettere la documentazione richiesta dalla normativa.

In particolare, le dichiarazioni CE di conformità vanno trasmesse ESCLUSIVAMENTE ai seguenti indirizzi:

## **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

Dir. Gen. CRESS - Divisione IV - Qualità dello sviluppo

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma

PEC: [CRESS@Pec.minambiente.it](mailto:CRESS@Pec.minambiente.it)

**N.B.:** Insieme alla documentazione inviare anche una lettera di trasmissione datata e firmata.

Per quanto riguarda l'**invio alla Commissione europea** i riferimenti sono i seguenti:

European Commission - Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW) - Unit C3 Secretariat: Office BREY 10/181 - Avenue d'Auderghem 45 - B-1040 Bruxelles, oppure via e-mail: [GROW-DIR-NOISE@ec.europa.eu](mailto:GROW-DIR-NOISE@ec.europa.eu)

Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare: Ing. Enrico Mazzocchi  
ISPRA - Area Agenti Fisici (VAL-AGF)

Responsabile della Sorveglianza di mercato ai sensi dell'art.5 della Direttiva 2000/14/CE

Via Vitaliano Brancati 48, 00144 Roma, Tel. 06 5007 2362



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

- ❑ **D.M.A. del 24 luglio 2006** «Modifiche dell'allegato I – Parte b, del D.Lgs. n. 262/2002, (...)»
- ❑ **DM 4/10/2011** che definisce i criteri per l'espletamento degli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo sul mercato delle macchine ed attrezzature definite nell'allegato I.
- ❑ **D.Lgs. 17 febbraio 2017 N. 41** «Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i) l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n.161 (GU Serie Generale n.79 del 04/04/2017):
  - ❖ ha regolamentato il caso in cui il fabbricante non è stabilito nell'Unione europea e non è stato individuato il mandatario. In tale caso, infatti, è stato introdotto l'art. 2-bis al D.Lgs. n.262/2002 che affida **la responsabilità in materia a chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale**. Viene infine rafforzata la disciplina sanzionatoria, conferendo ad **ISPRA maggiori poteri di accertamento e verifica delle violazioni**.
  - ❖ ha modificato i **requisiti richiesti agli organismi di certificazione** per poter svolgere le valutazioni di conformità di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n.262/2002. In particolare, tale modifica ha **riguardato l'allegato IX parte A del D.Lgs. n.262/2002** e ha introdotto (c.f.r. all'allegato IX, parte A, punto 4 del D.lgs. n.262/2002) i requisiti che devono essere in possesso dal personale incaricato dei controlli, ossia:
    - a) *Qualifica di tecnico competente in acustica ambientale*
    - b) *Aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l'applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi*

1. All'allegato IX, parte A, sono apportate le seguenti modificazioni:



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**D.D. del 25 gennaio 2018** *“Definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale, di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera B) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.262”*:

Il decreto prevede che **il personale incaricato dei controlli** che risulta, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.41/2017 (n.d.r. il 19/04/2017), **già inserito nell'elenco degli ispettori degli organismi di certificazione** autorizzati ad operare nell'ambito del D.Lgs. n.262/2002 **è tenuto alla frequenza dei corsi** di cui allo stesso D.D. 25 gennaio 2018.

L'art. 5 del D.D. 25 gennaio 2018 disciplina, in particolare, lo svolgimento della prova finale del succitato corso e, il comma 3 dello stesso articolo, stabilisce che per lo svolgimento della prova finale di verifica debba essere costituita una **commissione esaminatrice composta dai docenti del corso e da un membro esterno designato dal Ministero dell'Ambiente, con funzione di presidente di commissione stessa.**

Il **D.D. del 25 marzo 2019** ha modificato l'art.5 del D.D. 25 gennaio 2018, inserendo il comma 3-bis a detto articolo, permettendo ai componenti della commissione della prova finale la possibilità, in casi eccezionali, di ricorrere **all'utilizzo della modalità videoconferenza.**



Gli Organismi Notificati che hanno organizzato i corsi di formazione ed hanno richiesto lo svolgimento della prova finale prevista dal D.D. 25 gennaio 2018, integrata dalle modalità di cui al D.D. del 25 marzo 2019, sono:

- ECO Certificazioni S.r.l.
- VERICERT S.r.l.
- Ente Certificazione Macchine S.r.l.
- ISET S.r.l.

per un totale di 21 persone appartenenti a suddetti organismi che, a seguito del superamento della prova finale, hanno ottenuto l'abilitazione allo svolgimento delle procedure di valutazione delle conformità di cui all'art.11 comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n.262/2002.

1. All'allegato IX, parte A, sono apportate le seguenti modificazioni:



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Infine, il **D.M. del 20 febbraio 2020, n.32** (entrato in vigore il **30/05/2020**), considerata la necessità di introdurre le necessarie modifiche all'allegato II del D.Lgs. n. 262/2002 al fine di assicurare la conformità alla direttiva n. 2000/14/CE, agli elementi che devono essere contenuti nelle dichiarazioni CE di conformità di cui al suddetto Allegato II sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «rinvio al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «rinvio alla direttiva n. 2000/14/CE»
- b) le parole: «dichiarazione di conformità ai requisiti del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dichiarazione di conformità ai requisiti della direttiva  
Pertanto **le Dichiarazioni CE di conformità** emesse in data **successiva al 30/05/2020** dovranno **riportare solamente il rinvio alla Direttiva 2000/14/CE** e non più il D.Lgs. n.262/2002.

## ISPEZIONI IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA

L'ispezione in modalità video conferenza si è resa necessaria al fine di completare il Programma ispettivo per l'anno 2020 tenuto conto dell'emergenza sanitaria nazionale dovuta al virus COVID-19, così come da proposta avanzata da ISPRA con nota prot. n.45311 del 06/10/2020 e approvata dal Ministero dell'Ambiente con nota prot. n.84440/RIN del 21/10/2020.

Si ripercorrono in maniera quanto più fedele le varie fasi di verifica previste dalla normativa vigente in materia, in particolare dal D.M. 04/10/2011 e prevedono:

- La Ditta, su richiesta di ISPRA, inquadra mediante smartphone/tablet/pc una o più macchine pronte alla vendita nonché le etichette CE ed LWA al fine di verificarne la presenza e visibilità sulla macchina così come richiesto dalla norma.
- La Ditta mette a disposizione/trasmette la documentazione fotografica, il fascicolo tecnico e tutta la documentazione, le dichiarazioni CE di conformità, relativi alle macchine oggetto di ispezione e che ISPRA riterrà necessario visionare così come previsto dal D.M. 04/10/2011.
- Redazione del Rapporto Ispettivo ISPRA firmato dalle parti mediante uno stretto giro di posta tramite raccomandata A/R.
- Qualora dalle ispezioni in video conferenza emergano criticità ed inadempienze da parte delle Ditte, ISPRA effettuerà l'ispezione presso le Sedi delle stesse.



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**“Sorveglianza sul mercato delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto ex art. 4 D.Lgs. 262/2002”**

### **3. Aggiornamenti sul processo di revisione della Direttiva 2000/14/CE**

Roma 9 Dicembre 2020

## Direttiva 2000/14/CE - Aggiornamento

### Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019

Ha modificato l'Art.18 della Direttiva 2000/14/CE, in particolare:

- 1) all'articolo 18, il paragrafo 2 è **soppresso**;
- 2) l'Art.18 bis - **Modifiche dell'allegato III è sostituito dal seguente:**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 ter, con cui modifica l'allegato III per **adeguarlo al progresso tecnico**. Tali atti delegati non hanno un impatto diretto sul livello di potenza sonora misurato delle macchine e attrezzature elencate nell'articolo 12, in particolare attraverso l'inserimento di riferimenti alle pertinenti norme europee.

## Direttiva 2000/14/CE - Aggiornamento

### Regolamento (UE) 2019//1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019

#### Articolo 18 ter - Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18 bis è conferito alla Commissione **per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019.**
  - La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.
  - La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.„

## Direttiva 2000/14/CE - Aggiornamento

### Regolamento (UE) 2019//1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019

#### Articolo 18 ter - Esercizio della delega

3. La delega di potere di cui all'articolo 18 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.(...)
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Better Law-Making » del 13 aprile 2016 .
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato (...)

## Direttiva 2000/14/CE - Aggiornamento

Sul sito web della Commissione europea sono riportati i link alla valutazione della direttiva OND alla sezione ‘Latest developments and studies’.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0267&from=EN>

Tra i documenti c'è un sommario che fornisce un'utile panoramica globale:

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO - Bruxelles, 16.11.2020 COM(2020) 715 final** che fornisce i risultati principali della valutazione.

### **Efficacia della direttiva**

- I livelli di emissione acustica delle macchine sono diminuiti negli ultimi 20 anni ma, ciononostante, diverse macchine e attrezzature interessate superano ancora il livello di potenza sonora ritenuto pericoloso per l'udito e per la salute in generale (stimato a 90 dB), il che dimostra la **presenza di margini di miglioramento.**



## Direttiva 2000/14/CE - Aggiornamento

### Efficacia della direttiva

- Anche il comportamento dei consumatori ha inciso sull'efficacia della direttiva: Le disposizioni giuridiche di per sé si sono rivelate insufficienti per motivare i consumatori ad acquistare macchine e attrezzature meno rumorose e **gli acquirenti non dispongono ancora delle conoscenze e della consapevolezza necessarie** in merito alle emissioni acustiche, e la marcatura di rumorosità da sola non è sufficiente per orientare le loro scelte.
- La direttiva ha indotto i fabbricanti a investire risorse nella ricerca e nello sviluppo di configurazioni, meccanismi e strategie speciali per ridurre le emissioni acustiche di tali macchine e attrezzature che, altrimenti, non sarebbe accaduto. Questo è vero in particolare per le macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acustica obbligatori (articolo 12), mentre per le macchine e attrezzature assoggettate solo alla marcatura di rumorosità (articolo 13) la direttiva non è stata parimenti in grado di incoraggiare i fabbricanti a sviluppare prodotti meno rumorosi.

## Direttiva 2000/14/CE - Aggiornamento

### Efficacia della direttiva

- Un altro aspetto che ha impedito il conseguimento degli obiettivi della direttiva è l'insufficiente vigilanza sul mercato, principalmente a causa della mancanza di risorse destinate a questo settore specifico.
- Sebbene la direttiva non abbia raggiunto il suo pieno potenziale, i cittadini esposti all'emissione acustica delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto risultano comunque più protetti rispetto a quanto lo sarebbero stati in assenza della direttiva.
- Per quanto riguarda la costituzione di un mercato interno, la direttiva ha favorito la libera circolazione di tali macchine e attrezzature impedendo l'emergere di normative differenti a livello nazionale che avrebbero potuto ostacolare la circolazione delle macchine e attrezzature in questione all'interno dell'UE.

## Direttiva 2000/14/CE - Aggiornamento

### Efficienza della direttiva. Analisi costi – benefici

- Le procedure di valutazione della conformità previste dalla direttiva rispondono adeguatamente alle diverse esigenze dei fabbricanti, sebbene l'impossibilità di istituire una procedura di controllo interna di certificazione ("autovalutazione") delle macchine e attrezzature di cui all'articolo 12 sia considerata una limitazione dai fabbricanti e una garanzia dai consumatori e dalle autorità di vigilanza del mercato. Alcuni paesi sono privi di organismi notificati il che rappresenta un ostacolo per i fabbricanti che devono individuare le competenze necessarie negli altri Stati membri.
- Inoltre, alcuni fabbricanti sostengono **di avere ormai le competenze interne per certificare le proprie macchine.**
- gli attuali metodi di prova e di misurazione non sono adeguati allo sviluppo tecnologico e dovrebbero essere rivisti. La mancanza nella direttiva di una procedura chiara e uniforme per determinare l'incertezza delle misure può inoltre causare incoerenze tra i livelli di potenza garantiti, a seconda del soggetto che esegue la misurazione

## Direttiva 2000/14/CE - Aggiornamento

### Efficienza della direttiva. Analisi costi – benefici

- In base alle informazioni raccolte da diverse fonti nel corso degli anni di applicazione della direttiva (ivi compresi gli studi effettuati, le consultazioni dei portatori di interessi e la banca dati "NOISE Application"), si stima che per le macchine e attrezzature di cui all'articolo 12 la direttiva abbia prodotto una riduzione dei livelli di emissione acustica espressi in livello di potenza sonora compresa tra 2 e 3 dB.

## Direttiva 2000/14/CE - Aggiornamento

### Conclusioni e prospettive future

Alcuni aspetti critici hanno inciso sul funzionamento della direttiva e ciò potrebbe comportare l'eventuale ricorso ai poteri di adozione di atti delegati previsti dalla direttiva o la necessità di una revisione, soprattutto per quanto riguarda il mancato adeguamento al progresso tecnico di elementi essenziali della direttiva:

- gli elenchi delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto disciplinate e le relative definizioni, come pure la portata dei requisiti di ciascun tipo di macchina e attrezzatura (soggetto a limiti di emissione acustica o solo alla marcatura di rumorosità)
- i limiti di emissione acustica per tipi specifici di macchine e attrezzature
- gli attuali metodi di prova e di misurazione per la maggior parte delle macchine e attrezzature disciplinate dalla direttiva che non sono coerenti con lo sviluppo tecnologico e dovrebbero essere rivisti (La Commissione non ha ancora esercitato il proprio diritto di modificare l'allegato III e un adeguamento allo sviluppo tecnologico è necessario).

## Direttiva 2000/14/CE - Aggiornamento

### Conclusioni e prospettive future

- Adattare le **procedure di valutazione della conformità** a eventuali modifiche dell'ambito di applicazione e dei limiti dell'emissione acustica nonché il rapporto con le lacune ancora esistenti nella vigilanza sul mercato
- **l'obbligo di rilevazione dei dati sul rumore** e il relativo strumento per gestire tale obbligo, tenendo conto dei problemi sollevati dal funzionamento e dall'efficacia della banca dati "NOISE Application"
- Relativamente al **potenziamento della vigilanza del mercato**, la Commissione intensificherà i suoi sforzi di coordinamento mediante i diversi gruppi di lavoro settoriali (comitato e gruppo di esperti), monitorando l'applicazione della direttiva in tutti gli Stati membri
- La Commissione osserva inoltre che il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, di recente pubblicazione, intende tra l'altro **rafforzare i controlli da parte delle autorità nazionali e dei funzionari doganali** per impedire l'immissione di prodotti non sicuri sul mercato dell'Unione.



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**“Sorveglianza sul mercato delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto ex art. 4 D.Lgs. 262/2002”**

## **5. Implementazione del Regolamento (EU) 2019/1020 sulla Sorveglianza di Mercato e l’EU Product Compliance Network (EUPCN)**

**Expert Group on the Internal Market for Products  
Meeting del 19/10/2020**

Roma 9 Dicembre 2020

## **Il Regolamento 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (G.U. UE del 25/06/2019)**

### **Obiettivi (Art.1)**

1. Migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la **vigilanza del mercato sui prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'articolo 2 (n.d.r. tra cui la Direttiva 2000/14/CE)**, per garantire che nel mercato dell'Unione siano disponibili soltanto **prodotti conformi** che soddisfano prescrizioni che offrono un **livello elevato** di protezione degli interessi pubblici, quali la **salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, della sicurezza pubblica** nonché di qualsivoglia altro interesse pubblico protetto da tale normativa.
2. stabilisce le norme e le **procedure per gli operatori economici** con riguardo ai prodotti oggetto di talune normative di armonizzazione dell'Unione e istituisce un quadro di riferimento per la cooperazione con gli operatori economici.
3. fornisce altresì un quadro per i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.



## Regolamento (UE) 2019/1020

### Compiti degli operatori economici riguardo prodotti soggetti ad alcune Legislazioni armonizzate dell'Unione (Art.4)

Si sta predisponendo una Linea Guida sui compiti degli operatori economici riguardo di prodotti oggetto di talune normative di armonizzazione dell'Unione

Comma 3. Fatti salvi gli obblighi degli operatori economici stabiliti dalla normativa di armonizzazione applicabile, l'operatore economico svolge i compiti seguenti:

- a) (...) verifica che tale dichiarazione UE di conformità o dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica siano state redatte, tiene la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di prestazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per il periodo prescritto da tale normativa e garantisce che la documentazione tecnica sia messa a disposizione di dette autorità quando richiesto;
- b) a seguito della richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato, fornisce a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per detta autorità (...)

## Regolamento 2019/1020

### **CAPO IV - Organizzazione, Attività E Obblighi Dell'autorità Di Vigilanza Del Mercato E Uffici Unici Di Collegamento (SINGLE LIAISON OFFICE)**

#### **Articolo 10 - Designazione delle autorità di vigilanza del mercato e degli uffici unici di collegamento**

Al fine di effettuare la *vigilanza del mercato secondo le modalità definite nel presente regolamento* ogni Stato membro:

- designa una o più autorità di vigilanza del mercato nel proprio territorio**
- informa la Commissione e gli altri Stati membri circa le sue autorità di vigilanza del mercato e gli ambiti di competenza di ciascuna autorità, utilizzando il **Sistema di Informazione e Comunicazione di cui all'articolo 34.****
- designa un ufficio unico di collegamento (liaison office).**

**L'ufficio unico di collegamento** è responsabile di:

- **rappresentare la posizione coordinata delle autorità di vigilanza del mercato e delle autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1**
- **comunicare le strategie nazionali di cui all'articolo 13.**
- **fornire altresì sostegno alla cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato di diversi Stati membri, come stabilito al capo VI. 5.**

**Al fine di svolgere efficacemente una vigilanza del mercato dei prodotti messi in vendita online e in modo tradizionale, gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità di vigilanza del mercato e i rispettivi uffici unici di collegamento dispongano delle risorse di bilancio e di altro tipo, come un numero sufficiente di dipendenti competenti.**

La Commissione ha necessità di conoscere le persone di contatto per l'ufficio unico di collegamento ai fini di:

- Invio degli **inviti per partecipare alle riunioni della rete UE** per la conformità dei prodotti (EUPCN)
- Fornire **accesso e diritti utente** appropriati per il sistema di informazione e comunicazione (**ICSMS**)

Gli uffici unici di collegamento avranno accesso e diritti in ICSMS per inserire o aggiornare le informazioni sulle autorità di vigilanza del mercato e le loro aree di competenza. Per questo sono in preparazione adattamenti all'ICSMS, che dovrebbero essere implementati al più tardi entro il 16 luglio 2021.

Finora, n.22 Stati membri hanno fornito i dettagli del loro ufficio unico di collegamento. Gli altri sono invitati a fornire questo il prima possibile (**tra cui l'Italia**).



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

# REG. (UE) 2019/1020 - IMPLEMENTAZIONE IN ICSMS

	<b>Item</b>	<b>Legal basis (articles of the Regulation (EU) 2019/1020)</b>	<b>Description</b>	<b>State of play</b>
1	COMMUNICATION TOOL FOR MUTUAL ASSISTANCE REQUESTS	Articles 22, 23, 24 and recital 57.	ICSMS will support notification of Mutual assistance requests (both requests for information and requests for enforcement measures) from an authority in a Member State to another authority in a different Member State.	Analysis completed. Development scheduled to start in Q4/2020.
2	COMMUNICATION TOOL BETWEEN CUSTOMS AND MARKET SURVEILLANCE AUTHORITIES	Article 26(4), linked to 34(6-8).	A communication tool for exchanging information about products for which release for free circulation is suspended between customs and market surveillance authorities within a Member State.	Analysis on-going.



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

# REG. (UE) 2019/1020 - IMPLEMENTAZIONE IN ICSMS

3	INTERFACE WITH NATIONAL MARKET SURVEILLANCE SYSTEMS	Article 34(2).	<p>ICSMS already provides an interface that enables market surveillance authorities to exchange data on products and generic cases.</p> <p>Further development is ongoing in order to include more DRPIs (specific modules dedicated to a Directive/Regulation) in this interface: the construction products (CPR) and the electromagnetic compatibility (EMC) DRPIs will be made available for testing.</p>	Partially implemented.
---	---	----------------	--	------------------------



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

# REG. (UE) 2019/1020 - IMPLEMENTAZIONE IN ICSMS

	Item	Legal basis (articles of the Regulation (EU) 2019/1020)	Description	State of play
4	SINGLE LIAISON OFFICE	Articles 10, 34(3), Recitals 27, 57.	ICSMS will support new types of actors called Single Liaison Offices, which will take on the responsibilities of the National Administrators. Each Member State will designate one Single Liaison Office and every Single Liaison Office will be able to indicate whether they themselves would receive mutual assistance requests or their market surveillance authorities. They will also get an alert when a deadline for a mutual assistance case involving their Member State is not met. Furthermore, they will be able to upload new documents in ICSMS related to the national market surveillance strategy.	Analysis completed. Development started.



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

## REG. (UE) 2019/1020 - IMPLEMENTAZIONE IN ICSMS

9	INTERFACE WITH NATIONAL CUSTOMS SYSTEMS	Article 34(6-8).	ICSMS will be modified in order to allow the transmission of data with the national customs systems. The interface will mainly be used in cases e.g. where customs suspect non-compliance and consult MSAs for a decision on whether the goods should be admitted into the EU ('release for free circulation') or not.	Preliminary analysis ongoing.
---	---	------------------	--	-------------------------------



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

# REG. (UE) 2019/1020 - IMPLEMENTAZIONE IN ICSMS

	Item	Legal basis (articles of the Regulation (EU) 2019/1020)	Description	State of play
12	PUBLIC USER INTERFACE	Article 34(1)	<p>ICSMS already provides a public user interface where the public at large can consult a subset of the available data.</p> <p>The public interface will be extended to also include some new documents that will be uploaded in ICSMS such as the document "Summary of National Market Surveillance Strategy" and the parts of the Document "Agreement on Joint Activities" that are relevant for the greater public.</p>	Partially implemented. Further analysis on-going.



## The EUPCN ('The Network')

Il **capo VII del Regolamento 2019/1020** istituisce la rete dell'Unione per la conformità dei prodotti ("The Network").

La rete dovrebbe affrontare questioni generali e orizzontali della vigilanza del mercato al fine di facilitare la cooperazione tra gli uffici unici di collegamento e la Commissione.

### Regulation (EU) 2019/1020

#### Art.29 - Rete dell'Unione per la conformità dei prodotti

1. È istituita una rete dell'Unione per la conformità dei prodotti («la Rete»).
2. Lo scopo della rete è di fungere da piattaforma per un **coordinamento e una cooperazione strutturati tra le autorità preposte all'applicazione delle norme degli Stati membri e la Commissione** e semplificare le prassi di vigilanza del mercato nell'Unione, rendendo in tal modo la vigilanza del mercato più efficace.

# The EUPCN ('The Network')

Regulation (EU) 2019/1020

## Art.30 - Composizione e funzionamento della rete


1. La rete è composta da:

- rappresentanti di ciascuno Stato membro, **inclusi un rappresentante degli uffici unici di collegamento** di cui all'articolo 10 (**liaison office**)
- un esperto nazionale opzionale,
- i **presidenti degli ADCO**
- rappresentanti della **Commissione**.



## The EUPCN ('The Network')

Viewing Stamatia Vounasi's application



acronym

PCN - Product Compliance Network; ADCO - Administrative Cooperation group; MSA - Market Surveillance Authority; EURL - European Union Reference Laboratory; NRL - National reference Laboratory; OCL - Official Control Laboratory; GMFF - Genetically Modified Food and Feed; FCM - food Contact Materials; FA - Feed Additives; EMC - Electromagnetic Compatibility; RED - Radio Equipment Directive.

# The EUPCN ('The Network')

## EU Product Compliance Network – Draft rules of procedure . Doc. N.: 2020-IMP-MSG-07 on 06/10/2020

The EU Product Compliance Network will need rules of procedure for its functioning. Such rules of procedure should be decided on in its first meeting. In order to prepare this, this document contains draft rules of procedures

### Point 2 - Convening a meeting

1. Meetings of the Network are convened by the Chair at regular intervals, and where necessary, at the reasoned request of the Commission or a Member State.

### [The first meeting is scheduled for January 2021]

2. Joint meetings of the Network with other networks or groups may be convened to discuss matters of common interest falling within their respective areas of responsibility.
3. Meetings of the Network shall be held on Commission premises. Alternatively, meetings may be held through virtual methods, such as audio conferencing and video conferencing.

# The EUPCN ('The Network')

**EU Product Compliance Network – Draft rules of procedure .  
Doc. N.: 2020-IMP-MSG-07 on 06/10/2020**

## **Point 5 - Opinions of the Network**

1. As far as possible, the group shall adopt its opinions, recommendations or reports by consensus.
2. **In the event of a vote, the outcome of the vote shall be decided by simple majority of the single liaison offices.** The single liaison offices that have voted against or abstained shall have the right to have a document summarising the reasons for their position annexed to the opinions, recommendations or reports  
**(Voting rule as discussed in the IMP-MSG expert group on 6 December 2019).**

## The EUPCN ('The Network')

**EU Product Compliance Network – First draft work programme.**

**Doc. N.: 2020-IMP-MSG-08 on 11/10/2020**

In Article 31 of the regulation the Network should prepare, adopt and monitor the implementation of its work programme. According to Article 33, the Commission assists the Network in its preparation.

The work programme is the basis for the Network to ensure cooperation and coordination of the Member State Authorities and the Commission.

The first meeting of the EUPCN (in January '21) will discuss the second draft of the work programme so that it could be adopted at a next EUPCN meeting.

This work programme covers the period 2021-2022 (or 23 or 24). It may need to be adapted, complemented or amended at any time.

*Question to IMP-MSG: Should the work programme have a 2, 3 or 4-year frame?*

# The EUPCN ('The Network')

**EU Product Compliance Network – First draft work programme.  
Doc. N.: 2020-IMP-MSG-08 on 11/10/2020**

## **E-COMMERCE**

The Regulation has a major focus on the fast growing online markets. Market surveillance on E-commerce is rather challenging and new tools and practices need to be developed.

The Commission published guidelines on the implementation of **Article 4 of the Regulation**, and it will publish a call for proposals for joint actions on controlling the implementation of **Article 4**.

1. The Network will identify the product sectors where these joint actions should take place, and it will identify the participating authorities.

Authorities and the Commission developed **web crawlers to trace non-compliant products**.

2. The Network will suggest further improvements and needs of tools like web crawlers.

# The EUPCN ('The Network')

**EU Product Compliance Network – First draft work programme.  
Doc. N.: 2020-IMP-MSG-08 on 11/10/2020**

## **E-COMMERCE**

3. The Network will organize and coordinate activities linked to mystery shopping. Early 2022, the members of the Network will report a first time on the outcome of the mystery shopping activities..
4. The interested members of the Network will contact business associations of information society service providers in view of possible joint activities on e-commerce under Article 9 of the Regulation.
5. The members of the Network will share information on the successes and difficulties for market surveillance with respect to information society service providers
6. The Network will suggest additional actions on e-commerce and how to help authorities to improve the market surveillance on e-commerce.



# The EUPCN ('The Network')

**EU Product Compliance Network – First draft work programme.  
Doc. N.: 2020-IMP-MSG-08 on 11/10/2020**

## **COORDINATION OF ADCOs AND THEIR ACTIVITIES**

Administrative Cooperation Groups (ADCOs) discuss and coordinate market surveillance in specific product areas.

- 30. The Network will recommend the creation of new ADCOs in specific product areas where there is a need for a stronger coordination of market surveillance activities.**
- 31. The Network will monitor the functioning of the ADCOs and will recommend improvements where necessary.**
- 32. ADCO chairs will debrief the Network on the most important developments in their group.**
- 33. The Network will advise the Commission on the support that it could give to ADCOs.**

# The EUPCN ('The Network')

**EU Product Compliance Network – First draft work programme.**

**Doc. N.: 2020-IMP-MSG-08 on 11/10/2020**

## **Altri compiti:**

- **ICSMS** (La rete monitorerà regolarmente la qualità dei dati in ICSMS e promuoverà l'uso di ICSMS, suggerirà miglioramenti, identificherà le esigenze di formazione)
- **Controlli Doganali alle Frontiere** (Garantire campagne di sorveglianza del mercato condotte dalle autorità di vigilanza del mercato coordinate con le autorità doganali degli Stati membri). Organizzare riunioni con le Autorità doganali almeno 1 volta all'anno per discutere sulla cooperazione con le MSA a livello nazionale ed europeo ).
- **Indicators**, per il monitoraggio dell'azione di sorveglianza
- **New technologies and new product groups**
- **Information to businesses**
- **Joint activities to promote compliance according to article 9**
- **etc..**

## Union testing facilities (EUTF) – Impianti di test dell'Unione

Le autorità di vigilanza del mercato segnalano, in diversi settori ed in alcuni Stati membri, una mancanza di capacità di testing e le imprese richiedono che le autorità testino più prodotti. Inoltre, le metodologie di prova sono spesso diverse tra laboratori e Stati membri.

La Rete:

- Fornirà consulenza sulla base di un elenco di tutti gli impianti di test esistenti utilizzati dalle autorità di sorveglianza del mercato, per ciascun gruppo di prodotti. A tale riguardo, la rete terrà conto del lavoro svolto dal JRC. L'elenco verrà aggiornato costantemente.
- Identificherà le lacune nelle capacità di verifica e proporrà soluzioni.
- Fornirà tutto il supporto necessario alla Commissione per la designazione degli impianti di prova dell'Unione.

# Union testing facilities (EUTF) – Impianti di prova dell'Unione

## Regulation (EU) 2019/1020 - Article 21

The Commission might designate testing facilities of its own or public testing facilities of a Member State as a Union testing facility (EUTF) to ensure the effectiveness and consistency of testing across the Union in the market surveillance framework with regard to specific products or a specific category or group of products or for specific risks related to a category or group of products - products for which testing capacity is missing or is not sufficient (Art.21 § 2).

### These EUTFs shall:

- (i) carry out testing of products at the request of MSAs, PCN and COM
- (ii) provide independent technical or scientific advice at the request of PCN
- (iii) develop new techniques and methods of analysis (Art.21 § 6).

All EUTFs should be accredited in accordance with the requirements of Regulation (EC) No 765/2008 (Art.21 § 3).

# Union testing facilities (EUTF) – Impianti di prova dell'Unione

## Regulation (EU) 2019/1020 - Article 21

In order to avoid conflicts of interests, EUTFs should only provide services to Market Surveillance Authorities, the Commission, the Union Product Compliance Network (the 'Network') and other government or intergovernmental entities (Art.21 § 5).

**Union Testing Facilities shall be accredited in accordance with Regulation (EC) No 765/2008.**

### State of the art:

#### **1. First step – Identifying the sectors needing EUTFs**

Before launching the selection/designation process for EUTFs, it is necessary to identify the sectors for which the designation of EUTFs is needed.

- In sectors such as LVD/EMC/RED, GPSD, TOYS, Eco-design/Energy labelling and Cosmetics/REACH, the main role of the EUTFs would be to ensure the reliability and the consistency of testing, while fostering the development of new techniques.
- for sectors with more limited testing capacity, the EUTFs would be the main test provider(s) at the service of various Market Surveillance Authorities.

# Union testing facilities (EUTF) – Impianti di prova dell'Unione

Regulation (EU) 2019/1020 - Article 21

## State of the art:

Based on the information above, Commission services will identify and prioritise the sectors, for which they consider that it would be necessary to designate EUTFs.

Commission services will present the identified sectors to the EUPCN that will advise for which sectors the selection/designation process would have to be launched.

## 2. Second step – Selection procedure

The calls would be addressed to the permanent representations of all EU/EEA Member States.

The EUPCN will be closely involved in the whole exercise.

A panel consisting of Commission staff (only) would evaluate the submitted files.

As soon as the successful candidates are known, the Commission would adopt implementing acts designating the EUTFs as required under art 21 § 9 of the Regulation (EU) 2019/1020.



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**“Sorveglianza sul mercato delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto ex art. 4 D.Lgs. 262/2002”**

**5. Organizzazione di un Seminario sul D.Lgs. n.262/2002 e s.m.i. rivolto alle Aziende del settore**

Roma 09 Dicembre 2020

## Prendendo spunto dal Regolamento 2019/1020 – Art.9

### Attività congiunte per promuovere la conformità

*“1. Le autorità di vigilanza del mercato possono stipulare accordi con altre autorità interessate, organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o gli utilizzatori finali per la realizzazione di attività congiunte volte a promuovere la conformità, identificando i casi di non conformità, sensibilizzando sulla normativa di armonizzazione dell'Unione e fornendo orientamenti in merito e per quanto riguarda categorie specifiche di prodotti, in particolare le categorie di prodotti che spesso presentano un rischio grave, compresi i prodotti offerti per la vendita online”.*





**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

## **Seminario sul D.Lgs. n.262/2002 e s.m.i. rivolto alle Aziende del settore**

Dall'esperienza acquisita nel corso delle ispezioni e dell'analisi della documentazione pervenuta in questi anni di attività di Sorveglianza sul mercato, ci si è resi conto della necessità di incrementare la formazione e la sensibilizzazione delle Aziende, in particolare quelle che commercializzano macchine e attrezzature in Allegato V del D.Lgs. n.262/2002, per i seguenti motivi:

- Migliorare la qualità dei test effettuati, i contenuti dei rapporti prova e dei fascicoli tecnici
- Migliorare la predisposizione delle dichiarazioni CE di conformità
- Aumentare l'attenzione e la consapevolezza delle Aziende verso la Direttiva 2000/14/CE



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

## **Seminario sul D.Lgs. n.262/2002 e s.m.i. rivolto alle Aziende del settore**

Per tali fini si ha l'intenzione di organizzare uno o più seminari formativi/informativi sulla normativa di settore nel corso del prossimo anno rivolto in particolare alle Aziende in Allegato V, anche con la collaborazione delle Associazioni di categoria che possono rappresentare un fondamentale supporto e mezzo informativo a livello nazionale.



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

“Sorveglianza sul mercato delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto ex art. 4 D.Lgs. 262/2002”

## 6. Database dei Certificati di Conformità - Aggiornamento

## MARA data-base

<https://agentifisici.isprambiente.it/index.php/rumore-37/macchine-e-attrezzature-funzionanti-allaperto>

- È stato reso obbligatorio l'inserimento della data di rilascio e di scadenza del certificato;
- per quanto riguarda l'aggiornamento dei certificati già inseriti per l'history report, anche per cause di carattere tecnico, era già stato deciso di provvedere alla semplice sostituzione del certificato scaduto. Il vecchio certificato sostituito sarà comunque presente nella cartella dei documenti di sistema ma non sarà più visibile nel data-base;
- Inserito il campo "Allegato": Allegato VI, Allegato VII, Allegato VIII.

## MARA data-base

ISPRA richiederà, tramite pec, a ciascun organismo notificato di fornire il nominativo del rappresentante per il data entry, il quale avrà visibilità dei soli dati da lui inseriti.

Prego gli Organismi Notificati a comunicare la propria pec.

Ogni organismo notificato risponderà all'indirizzo pec ISPRA:

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

alla c.a. Ing. Enrico Mazzocchi

ISPRA - Area Agenti Fisici (VAL-AGF)

Responsabile della Sorveglianza di mercato ai sensi dell'art.5 della Direttiva 2000/14/CE



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**“Sorveglianza sul mercato delle macchine ed  
attrezzature destinate a funzionare all’aperto  
ex art. 4 D.Lgs. 262/2002”**

**Varie ed eventuali**

Roma 9 Dicembre 2020



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**“Sorveglianza sul mercato delle macchine ed  
attrezzature destinate a funzionare all’aperto  
ex art. 4 D.Lgs. 262/2002”**

**con l’invito di far pervenire gli atti di questo meeting alle  
Aziende di settore ...**

**Vi ringrazio per l’attenzione**

**AUGURI DI**  
**BUON NATALE E DI UN**  
**2021 MIGLIORE...**

Roma 9 Dicembre 2020